



PROT. N. 6401

POZZA DI FASSA, 30 giugno 2014

OGGETTO: **Ordinanza n. 48/2014**

IL SINDACO

RICHIAMATA l'ordinanza n. 99/2008 del 15 dicembre 2008 relativa alla regolamentazione della circolazione nella Z.T.L. di Gardeccia;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 46/2014 del 23 giugno 2014 relativa allo spostamento temporaneo dell'inizio della Z.T.L. di Gardeccia;

CONSTATATO che negli ultimi anni sono stati eseguiti vari lavori di raccolta e canalizzazione delle risorgive presenti lungo il primi 400 metri della strada comunale de Gardeccia;

PRESO ATTO che l'attivazione della nuova condotta dell'acquedotto comunale nel mese di dicembre 2010 ha eliminato la possibilità di perdite nella tubazione che sovrasta detto tratto di strada, che è stata dismessa;

CONSIDERATO quanto emerso nella seduta della Giunta Comunale del 4 giugno 2014

VALUTATA l'opportunità di consentire l'accesso alla Z.T.L. di Gardeccia fino alla località Soàl (Km 1+150) dalle ore 11:30 alle ore 14:30, a titolo sperimentale fino al 30 settembre 2014;

SPECIFICATO che tale accesso alla Z.T.L. di Gardeccia fino alla località Soàl, è inteso come transito sulla strada comunale e sosta anche su proprietà private, esclusivamente nella fascia oraria descritta;

RIMARCATO che detta modifica di accesso avrà carattere temporaneo e che, alla sua scadenza, sarà ripristinata la delimitazione in essere;

VISTI gli artt. 5, 6, 7 e 37 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 – Codice della Strada ed il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

ORDINA

1. La revoca dell'ordinanza n.46/2014 del 23 giugno 2014.

2. E' autorizzato l'accesso (transito e sosta) alla Z.T.L. di Gardeccia fino alla località Soàl (km 1+150) dalle ore 11:30 alle 14:30.

Resta inteso che al di fuori dell'orario descritto i veicoli presenti all'interno della Z.T.L. (anche in sosta su proprietà private) devono essere in possesso dell'apposita autorizzazione.

Come indicato nell'ordinanza n. 99/2008 del 15 dicembre 2008 relativa alla regolamentazione della circolazione nella Z.T.L. di Gardeccia, anche l'accesso disciplinato al punto 2. della presente, è vietato nei periodi in cui si verificano fenomeni piovosi particolarmente intensi a far tempo dall'inizio del fenomeno e fino a 60 minuti successivi alla cessazione dello stesso;

INCARICA

L'Ufficio tecnico comunale per l'installazione della relativa segnaletica stradale verticale necessaria.

AVVERTITE CHE

- Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 2.07.2010 n. 104 avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento.
- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285, sempre nei termini di 60 (sessanta) giorni, può essere disposto ricorso da chi abbia interesse alla posizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Roma, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 16/12/1992 n. 495.
- **La presente ordinanza ha validità dal 1° luglio 2014 fino al 30 settembre 2014.**

DISPONE

la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio comunale.

È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARE E FAR OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.



IL SINDACO

Dellagiàcomodott. Tullio